



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO

**DELLA COMMISSIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI
MASSAROSA**

Approvato con delibera del C.C. n. 28 del 11.04.05
Modificato con delibera del C.C. n. 48 del 09.04.08
Modificato con delibera del C.C. n. 53 del 24.07.09
Modificato con delibera del C.C. n. 93 del 28.10.09
Modificato con delibera del C.C. n. 47 del 24.07.10

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI MASSAROSA

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Per l'effettiva attuazione del principio di parità, stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione per le pari opportunità. Le finalità della Commissione sono la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e fra tutti i soggetti "deboli e forti" nella società, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, la valorizzazione della soggettività femminile e la creazione di condizioni di "sostanziale" uguaglianza per la crescita e lo sviluppo delle potenzialità di ogni persona.

2. Per la particolarità della materia la Commissione è una "Commissione allargata alla società civile" e svolge funzioni di Organo Consultivo del Consiglio Comunale, con sede nel Palazzo Comunale di Massarosa.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili. Può, inoltre, stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerche e consultazione, nonché progettazione, proposte nei confronti delle Commissioni, del Consiglio Comunale e della Giunta.

ARTICOLO 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1, perseguendo inoltre gli obiettivi di:

1. Valorizzare il punto di vista femminile e porre al centro della Politica la soggettività femminile;
2. Dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare la soggettività femminile.
3. Lavorare in rete tra soggetti femminili, rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro.
4. Operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di ogni persona.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da 10 membri di cui:

- 2 consiglieri comunali della maggioranza
- 1 consigliere comunale della minoranza
- 7 membri esterni, scelti tra i cittadini del Comune di Massarosa facenti parte della società civile.

2. I membri esterni saranno eletti con voto del Consiglio Comunale proporzionalmente al rapporto numerico esistente nel Consiglio fra maggioranza e opposizione fra coloro

che abbiano riconosciute doti morali e competenze idonee in riferimento ai compiti della Commissione.

3. La designazione dei candidati avviene tramite bando pubblico a cura della Presidenza del Consiglio Comunale con l'ausilio della Segreteria Generale, tra i cittadini del Comune di Massarosa, pubblicizzato attraverso gli organi di stampa, le organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, delle cooperative, delle Associazioni del volontariato e delle Associazioni femminili di riconosciuta rappresentatività.

4. Il Segretario della Commissione cura tutte le attività comunque connesse con la commissione stessa ed è individuato tra i dipendenti comunali con nomina del Segretario Comunale su indicazione del Dirigente del settore di competenza, in analogia con quanto previsto dal regolamento delle Commissioni Consiliari.

5. Tutti i componenti della Commissione restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Comunale in carica.

ARTICOLO 4 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1) La Commissione avrà come referente politico l'assessore competente.

2) Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno, a scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente.

3. Limitatamente alla prima seduta della Commissione, le funzioni di Segretario sono svolte dal componente più giovane di età.

4. Il Presidente rappresenta la Commissione, la presiede coordinandone le attività e la convoca inviando l'ordine del giorno al domicilio dei componenti. Salvo casi d'urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di 5 giorni prima della seduta.

5. La Commissione è convocata quando ne facciano richiesta almeno 3 componenti; in tal caso la riunione deve aver luogo entro 7 giorni da quando la richiesta è pervenuta al Presidente.

6. La Commissione è validamente convocata e può validamente deliberare quando siano presenti almeno 6 membri componenti in prima convocazione. In seconda convocazione, che avverrà a distanza di 15 minuti dalla prima, la Commissione è validamente convocata e può validamente deliberare quando siano presenti almeno n. 4 componenti.

7. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle riunioni precedenti; inoltre, ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva.

8. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese dalla maggioranza dei membri componenti presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Su richiesta di almeno 2/3 dei presenti si può procedere a voto segreto.

9. Modifiche del presente Regolamento, che devono essere comunque deliberate dal Consiglio Comunale, possono essere richieste con il voto favorevole della Maggioranza dei membri componenti.

10. La Commissione propone al Consiglio Comunale la sostituzione dei componenti che, senza giustificato motivo, siano stati assenti a tre sedute consecutive.

11. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale. I componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni, possono dettarle o ne consegnano il testo scritto. Il verbale, firmato dal Presidente, viene distribuito ai componenti nella seduta successiva e approvato in quella susseguente.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività e presenta al Consiglio stesso, al momento del bilancio consuntivo, una relazione sull’attività svolta, tramite il Presidente.

ARTICOLO 6 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione cura i rapporti con gli enti e le organizzazioni di cui all’art. 6 della legge Regionale 23 Febbraio 1987, n°14, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni. In particolare gestisce rapporti con:

1. Assessorato Comunale di riferimento
2. Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, istituita presso il Consiglio Provinciale.
3. Commissione Regionale per le Pari Opportunità.
4. Analoghi Comitati e Commissioni istituiti nelle altre Provincie e presso gli Enti Locali.
5. Gli Istituti di ricerca e Università, anche sulla base di apposite convenzioni .
6. Organizzazioni femminili nazionali e internazionali nel rispetto della vigente normativa in materia di relazioni internazionali.

ARTICOLO 7 – ONERI FINANZIARI – PERSONALE

1. Gli oneri finanziari per l’attività della Commissione gravano sull’apposito capitolo del bilancio comunale.

2. Gli Uffici del Comune collaborano con la Commissione su richiesta della stessa, in base alle rispettive competenze.

ART. 8 – NORMA TRANSITORIA

All’entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà esclusivamente alla nomina del membro mancante di minoranza, rimanendo in carica i componenti già eletti.

=====